


CITTA' DI PALERMO
Settore Cultura
Servizio Cultura e Spazi Espositivi
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTODELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

(Costituita da n° 2 fogli, oltre al presente, e da n° 1 allegati)


OGGETTO: Regolamento per la Promozione ed il Sostegno delle Attività Culturali.

<p style="text-align: center;">Proponente</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e-mail: <i>d.prinzivalli@comune.palermo.it</i> Il Funzionario Amministrativo <i>Daniela Prinzivalli</i></p> <p>Data..... <u>31.01.08</u></p>	<p>IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO Il Funzionario Amministrativo <i>Daniela Prinzivalli</i></p>
--	--

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n°48/91)	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO e-mail: <i>c.como@comune.palermo.it</i> Il Dirigente (Dott.ssa <i>Cattina Como</i>) <i>Cattina Como</i>	VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE
Data..... <u>31.01.08</u>	

Data.....

VISTO: IL SINDACO / L'ASSESSORE



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 53, Legge n.° 142/90 e L.R. n.° 48/91)	
<input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate <input type="checkbox"/> Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata	
	IL RAGIONIERE GENERALE
Data.....	

ALLEGATO UNICO A DELIBERAZIONE G.C. n°.....del.....

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
---------------------	---------------------------------

Premesso

Che lo Statuto del Comune di Palermo all'art. 2 prevede tra le sue finalità la promozione e la diffusione della Cultura, il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale ed etnico nonché la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso il recupero, la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio culturale, artistico e monumentale

Che l'Amministrazione Comunale intende sostenere le iniziative di associazioni, cooperative, fondazioni e altre istituzioni pubbliche e private finalizzate ad incrementare lo sviluppo economico, sociale civile e culturale della comunità, in attuazione al sopracitato articolo.

Che il Settore Cultura e Spazi Espositivi ha elaborato una proposta di Regolamento per la promozione e il sostegno delle attività culturali, in attuazione all'art. 2 dello Statuto del Comune di Palermo e di quanto prescritto dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10.

Che detta proposta è stata sviluppata in massima parte sulle osservazioni emerse dai numerosi incontri intercorsi tra gli uffici dell'Assessorato, la V Commissione Consiliare, competente per settore e gli operatori culturali della città, nel corso dei quali gli stessi sono stati invitati a fornire eventuali osservazioni sulle linee generali che hanno improntato lo studio della regolamentazione degli interventi partecipativi dell'Amministrazione per il settore di che trattasi.

Che tali linee generali sono state individuate sostanzialmente nella :

- istituzione di un elenco anagrafico degli operatori culturali;
- Specificazione e differenziazione degli interventi previsti, sia come fornitura dei servizi necessari alla realizzazione delle attività sia come intervento partecipativo percentuale ai costi previsti delle stesse;
- Individuazione dei soggetti destinatari attraverso distinte sezioni che li differenzino ai fini della concessione degli interventi, partecipativi al fine di stabilire la quantificazione finanziaria dell'intervento;
- distinzione della tipologia di intervento partecipativo finalizzato allo svolgimento di:
 - a progetti e attività culturali stagionali;
 - b realizzazioni di produzioni;
 - c promozione e scambi culturali.
- previsione di un organo di valutazione, che vincoli gli interventi a progettualità e qualità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi degli artt.53 e 55 della L.142/90, come recepiti nell'O.R.EE.LL. dalla L.R.48/91 di cui all'allegato foglio che fa parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa

Approvare l'allegato Regolamento per la Promozione ed il Sostegno delle Attività Culturali.

Dare mandato ai Dirigenti dei Servizi competenti della predisposizione degli atti consequenziali ai fini dell'attuazione del suddetto regolamento.



COMUNE DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE ED IL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI**



TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1

Finalità e tipologie di intervento

1. L'Amministrazione Comunale di Palermo, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali ed in linea con le proprie finalità statutarie, intende sostenere associazioni, cooperative, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, anche senza personalità giuridica, purché costituite e dotate di statuto, che non perseguano scopo di lucro, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 10, che abbiano sede e che svolgano attività artistiche e culturali nel territorio cittadino.
2. In tale ambito il Comune promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di associazioni, enti pubblici e privati finalizzate ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo economico, sociale civile e culturale della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, supporti logistici e vantaggi economici facoltativi indirizzati ad attività utili e meritorie, connesse comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.
3. Per la realizzazione delle iniziative culturali i soggetti di cui sopra, nei modi e nei termini del presente Regolamento possono ricevere da parte della Amministrazione interventi di sostegno sotto forma di beni, servizi, interventi finanziari, proporzionati alla natura dell'intervento stesso, all'impegno finanziario necessario per l'attuazione delle iniziative nei limiti delle risorse stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.
4. In particolare sono previsti:
 - A) Intervento partecipativo finanziario per progetti o attività stagionali;
 - B) Intervento partecipativo finanziario per produzioni;
 - C) Intervento partecipativo finanziario per la promozione e gli scambi culturali.;
5. Per ogni esercizio finanziario o anno solare, ad ogni singolo soggetto può comunque essere concesso uno solo tra i tipi di intervento previsto.



- 6 Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento la Fondazione Teatro Massimo di Palermo e la Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo ed altre istituzioni pubbliche o con capitale pubblico i cui rapporti sono diversamente regolati.
- 7 In aggiunta agli interventi di cui sopra l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sostenere o organizzare direttamente manifestazioni culturali per la cui realizzazione non è stato concesso alcun intervento di cui alle precedenti ipotesi sub A) B) C).
- 8 Il presente Regolamento disciplina, in particolare, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio e contributi ed iniziative culturali pubbliche, nonché per l'assegnazione di spazi, relativi ai seguenti settori:
- a) studio e valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
 - b) promozione della produzione di attività teatrali e musicali;
 - c) promozione e diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica, e delle arti visive;
 - d) promozione e diffusione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze, mostre, ecc.).



TITOLO II – GLI STRUMENTI OPERATIVI

Art. 2

Elenco anagrafico degli operatori culturali – Banca dati

1. Per l'esame delle richieste di coorganizzazione di iniziative e manifestazioni culturali da svolgersi nell'ambito del territorio cittadino, l'Amministrazione, al fine di realizzare la propria partecipazione finanziaria a sostegno delle medesime, cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco anagrafico degli operatori culturali della Comune di Palermo, da tenersi presso l'Ufficio competente e diviso in tre distinte sezioni, ciascuna delle quali corrispondente ad una fascia differente per tipologia di intervento.

L'iscrizione all'elenco è condizione per la richiesta alla Amministrazione Comunale degli interventi partecipativi di cui all'art.1 sub A) B) C).

3. Viene istituita apposita banca dati del Settore ove verranno riportati tutti i soggetti beneficiari degli interventi partecipativi di cui al superiore comma.

Art. 3

Requisiti di iscrizione per tipologia di intervento

1. L'iscrizione all'Elenco può essere richiesta da ciascuno operatore per le distinte sezioni ivi previste, ma non cumulativamente, corrispondenti alle seguenti fasce:

1^ Fascia

Soggetti operanti nel settore artistico e culturale che svolgono attività da meno di cinque anni, per i quali può essere previsto un intervento economico.

2^ Fascia

- Soggetti operanti nel settore artistico e culturale che svolgono attività continuativa da più di cinque anni, per i quali può essere previsto un intervento economico.

3^ Fascia

- Soggetti operanti nel settore artistico e culturale che svolgono attività continuativa da più di quindici anni, per i quali può essere previsto un intervento economico.
- 2. Per le richieste di intervento partecipativo per produzioni (di cui al successivo art. 9) la sezione di iscrizione all'elenco è ininfluente.

Art. 4

Modalità di iscrizione all'elenco anagrafico

1. Le domande di richiesta di iscrizione all'Elenco, sottoscritte dal rappresentante legale, devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno e devono essere corredate da:

 copia autentica dell'atto costitutivo e statuto nonché eventuale copia autentica dell'atto che apporti variazioni all'atto costitutivo od allo statuto; relazione sull'attività svolta; elenco degli associati. L'approvazione dell'iscrizione dei soggetti richiedenti aventi i requisiti previsti nel presente Regolamento, avverrà attraverso apposita Determinazione Dirigenziale. Detto elenco e i successivi aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio con i relativi provvedimenti di approvazione.

2. Dell'avvenuta iscrizione nella sezione richiesta, o del diniego, viene data dall'Ufficio competente comunicazione agli interessati entro gg. 60 dalla data di scadenza di presentazione dell'istanza.
3. L'Amministrazione è libera di concedere, ricorrendone i presupposti e fornendo adeguata motivazione l'iscrizione in una sezione diversa da quella effettivamente richiesta.
4. L'Ufficio deputato alla conservazione dell'elenco anagrafico provvede ogni anno alla revisione dello stesso, procedendo in particolare alla cancellazione dei soggetti che non avanzano al Comune richiesta di intervento partecipativo per tre anni continuativi.
5. L'iscrizione all'Elenco è valida sino alla decadenza per: inadempienza, dolo, frode.
6. È previsto il cambio di sezione, a richiesta dell'interessato, nei termini previsti per l'iscrizione all'Elenco.

7. Eventuali variazioni apportate all'atto costitutivo, allo statuto o al documento equipollente, anche per i soggetti già inseriti nell'Elenco, devono essere comunicate entro sessanta giorni, pena la cancellazione.
8. Tra gli iscritti nelle rispettive sezioni, nei termini previsti nel precedente comma 2, viene sorteggiato dall'Amministrazione un rappresentante per ogni sezione che parteciperà ai lavori della commissione di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento. Di tale designazione viene data comunicazione agli interessati.
9. I soggetti operatori nel settore artistico e culturale, iscritti nell'elenco anagrafico degli operatori culturali possono avanzare richiesta per un intervento economico secondo le seguenti articolazioni:

1^ Fascia: fino ad un importo massimo di € 15.000,00;

2^ Fascia: fino ad un importo massimo di € 30.000,00;

3^ Fascia: fino ad un importo massimo di € 60.000,00;

10 L'intervento complessivo non potrà mai superare il 50% complessivo dei costi del progetto presentato e sarà erogato sulla base degli elementi forniti con particolare riferimento a quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 5

La Commissione per l'esame degli interventi partecipativi

1. Il Sindaco nomina " La Commissione Interventi Partecipativi alla Cultura", composta da tre esperti scelti sulla base dei nominativi pervenuti a seguito di avviso pubblico, di comprovata esperienza nei vari ambiti della cultura, che non siano in alcun modo cointeressati, per la loro attività, in Enti, Associazioni, Cooperative o altri soggetti che possano essere beneficiari degli interventi di cui al presente Regolamento ai quali è affidato il compito della valutazione artistica e della relativa congruità di spesa delle istanze pervenute.
2. La Commissione Interventi Partecipativi alla Cultura elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente, dura in carica due anni e può essere rinnovata una volta sola. Alla scadenza dei due anni previsti, la Commissione continuerà i lavori fino alla successiva designazione della

nuova Commissione per un periodo comunque non superiore ai termini previsti dalla *prorogatio*..

3. Ai lavori della Commissione che si riunisce, da un minimo di due ad un massimo di quattro volte al mese, presso i locali dell'Assessorato alla Cultura e decide a maggioranza assoluta, partecipano senza diritto di voto il Capo Settore dell'Ufficio competente, o soggetto da Lui delegato, ed i rappresentanti delle sezioni di cui si compone l'elenco di cui all'art. 2.
4. Per i tre esperti della Commissione è previsto un gettone di presenza – incompatibile con altri emolumenti percepiti a qualunque titolo dall'Amministrazione Comunale – pari ai due terzi del compenso previsto per i membri delle Commissioni Consiliari. Per i componenti residenti fuori sede è previsto un rimborso spese di viaggio e soggiorno calcolato secondo quanto stabilito per i membri delle Commissioni Consiliari.

5. Rispetto alle richieste la Commissione deve considerare tra l'altro gli elementi di seguito elencati, procedendo alla valutazione di ciascuno essi mediante l'attribuzione di un punteggio prestabilito dalla stessa Commissione e, comunque, compreso tra 0 e 10:

- scopi e rilevanza socio-culturale dell'iniziativa proposta in termini di stimolo, innovazione e riequilibrio culturale rispetto al territorio;
- soggetti impegnati nella attività o manifestazione;
- destinatari dell'iniziativa proposta e capacità di coinvolgimento del pubblico;
- potenzialità dell'iniziativa in termini di promozione dello sviluppo socio-culturale ed economico del territorio cittadino;
- carattere consolidato dell'iniziativa (annuale, biennale, ecc.);
- piano promo-pubblicitario e capacità dell'iniziativa proposta in termini di diffusione dell'immagine culturale della Comune di Palermo;
- entità complessiva delle spese e congruità e ragionevolezza della stessa in relazione agli obiettivi che si pone l'iniziativa;
- modalità di accesso al pubblico;

- 6 La Commissione dovrà esaminare le istanze pervenute entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle medesime
- 7 La Commissione, esitato l'esame di ciascuna richiesta di intervento partecipativo da parte del Comune, delibera a sua discrezione, in caso di accoglimento, la natura e l'entità dell'intervento.
- 8 Entro 90 giorni dalla presentazione delle istanze verrà predisposta la graduatoria specificando per ogni soggetto la tipologia dell'intervento richiesto e l'importo ammesso a finanziamento. La suddetta graduatoria viene affissa per 10 giorni all'Albo Pretorio comprendendo due domeniche successive. Durante tale periodo e nei 7 giorni successivi gli interessati possono presentare le osservazioni le quali vengono esaminate dalla Commissione. Tenendo conto della graduatoria il cui ammontare complessivo non potrà superare lo stanziamento di bilancio, il Responsabile del Procedimento predispone gli atti consequenziali entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatoria.

9 L'accesso o il diniego all'intervento, nonché la misura dello stesso, dovranno essere motivati dalla Commissione Interventi Partecipativi alla Cultura e comunicati all'Ufficio Attività Culturali per l'istruzione dei provvedimenti consequenziali di competenza.

- 10 Del diniego motivato all'accoglimento della domanda il Dirigente da comunicazione agli interessati entro 30 giorni dall'esito dei lavori della Commissione.
- 11 Non sono ammessi a contributo le iniziative i cui costi siano già coperti nella misura almeno del 50% da altri enti istituzionali.
- 12 La misura del contributo non potrà superare il 50% del costo totale della manifestazione.

TITOLO III

L'INTERVENTO PARTECIPATIVO PER PROGETTI E ATTIVITÀ STAGIONALI

Art. 6

Modalità e requisiti per la richiesta di interventi partecipativi

1. Le istanze per la concessione degli interventi partecipativi di cui al comma 4 punto A-B-C) dell'art. 1 devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si intende attuare

l'iniziativa, a mezzo raccomandata, sottoscritta dal legale rappresentante e devono contenere:

- 
- a) Indicazione della sezione e del numero di iscrizione all'Elenco Anagrafico Operatori Culturali;
 - b) estremi dell'ultimo verbale dell'organo deliberante dell'istituzione da cui si evinca la nomina del presidente o legale rappresentante;
 - c) codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'istituzione;
 - d) Specifica del tipo di intervento richiesto (per progetto, per attività stagionale, per produzione, etc.);
 - e) Relazione dettagliata sulla manifestazione o attività da svolgere nella quale sono specificati:
 - il contenuto del progetto; scopi e indicazioni oggettive sulla fascia di pubblico a cui è rivolta l'attività;
 - le date, il luogo di svolgimento dell'attività e la sua durata;
 - l'elenco dei soggetti impegnati, dei soggetti esterni coinvolti e indicazione delle risorse strumentali;
 - le modalità di accesso al pubblico e numero dei partecipanti previsto;

- il piano promo pubblicitario dettagliato con indicazione dei mezzi, modalità e durata della diffusione dell'iniziativa;
 - f) Previsione analitica dei costi dalla quale sia possibile individuare numero, quantità e qualità nonché ogni altro elemento utile alla quantificazione di ogni singola voce indicata;
 - g) Previsione dei ricavi e delle risorse finanziarie necessarie a copertura dell'intero costo dell'iniziativa, con indicazione dei soggetti finanziatori dell'iniziativa (enti pubblici e privati e di altri contributi concessi o richiesti);
 - h) Eventuale richiesta di concessione di suolo pubblico o di locali comunali necessaria alla manifestazione;
 - i) Impegno ad assolvere gli obblighi relativi al piano di sicurezza e al pagamento della T.A.R.S.U. e della T.O.S.A.P. e previsione del loro costo, secondo quanto disposto dai regolamenti comunali in materia;
 - l) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il legale rappresentante dichiara di essere in carica al momento della richiesta di intervento.
- 2 Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine indicato al comma 1, per il quale fa fede il timbro postale ed è da considerarsi perentorio a pena di irricevibilità della domanda.

Art. 7

Modalità di liquidazione e pagamento

1. Alla liquidazione e al pagamento dell'intervento partecipativo finanziario si provvede su richiesta del soggetto beneficiario inoltrata entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività o della manifestazione.

Alla richiesta di liquidazione e pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'intervento, unitamente ad esemplare del materiale pubblicitario utilizzato.

b) Rendiconto analitico delle spese, sottoscritto dal legale rappresentante, che consenta l'individuazione del numero, della durata, della quantità relativa ad ogni singola voce specificata nelle previsioni di cui all'art. 5 e indicando per ogni singola voce gli estremi delle fatture, ricevute o quietanze.

Dovranno essere indicate le voci non spese rispetto alle previsioni di cui all'art. 6 comma 1 sub f) onde consentire la riduzione percentuale dell'intervento. Non dovranno essere riportate voci che non si riferiscono esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'intervento di cui all'art. 6).

c) Originali delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese afferenti le voci specificate nel rendiconto, per l'importo dell'intervento concesso e copia conforme della documentazione fino a concorrenza dell'intero importo dell'attività:

d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante con la quale si attesti:

- che l'attività o manifestazione oggetto dell'intervento dell'Amministrazione si è effettivamente svolta secondo quanto previsto nella proposta;
- che lo stesso non è decaduto dalla carica;
- che le spese evidenziate nel rendiconto si riferiscono all'attività o manifestazione oggetto dell'intervento partecipativo dell'Amministrazione Comunale;
- che sono stati assolti tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale previsti dalla normativa vigente;
- che l'ente non è soggetto alla detrazione dell'imposta I.V.A. ex D.P.R. 600/73 ove la documentazione giustificativa della spesa venga rendicontata comprensiva di I.V.A.;
- di non aver ottenuto altri benefici dall'Amministrazione Comunale nel corso dello stesso anno.

f) Nulla osta della società che gestisce il servizio di pulizia del suolo pubblico e di pulizia dei locali; copia dell'eventuale ricevuta della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico.

- g) I soggetti sottoposti al pagamento degli oneri contributivi ENPALS, dovranno esibire copia del certificato di agibilità ENPALS, nonché copia dell'autorizzazione SIAE ove prevista per l'attività per cui si è ammessi all'intervento partecipativo.
- 2 Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine indicato al comma 1, per il quale fa fede il timbro postale ed è da considerarsi perentorio a pena di esclusione della domanda.
- 3 Nel provvedimento di liquidazione dovrà dichiararsi l'avvenuta verifica del rispetto del divieto di cumulo.



Art. 8

Anticipazione dell'intervento finanziario

Per le iniziative che impongono un notevole impegno finanziario, il Comune, su parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 5, sulla base dell'intervento concesso con determinazione dirigenziale già esecutiva, può motivatamente erogare, previa fideiussione bancaria o assicurativa sull'importo anticipato, un'anticipazione pari al 50% dell'intervento finanziario concesso sempre che sia certificato da parte dell'Ufficio l'avvenuta prestazione di un'attività non inferiore al 50% di quella complessivamente prevista. In tale ipotesi ferme restando le modalità stabile dal presente Regolamento, il saldo viene corrisposto sulla base della presentazione della documentazione di cui all'art. 7. In caso contrario il Comune attiva la procedura posta a garanzia, a propria tutela.

TITOLO IV

**L'INTERVENTO PARTECIPATIVO FINANZIARIO PER
PRODUZIONI**

Art. 9

Tipologia di intervento e modalità di compartecipazione



1. Per produzioni teatrali, musicali, cinematografiche, di video e di danza, o relative alle arti visive finalizzate alla promozione di operatori culturali locali l'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 5, indipendentemente dalla sezione di iscrizione all'Elenco Anagrafico degli Operatori Culturali, partecipa ai costi della produzione con un intervento fino al 30% dei costi per un importo comunque non superiore a €25.000,00.
2. Le istanze dovranno pervenire nei termini e secondo le indicazioni dell'art. 6.
3. Alla liquidazione ed al pagamento si procederà secondo quanto previsto all'art. 7.

TITOLO V

L'INTERVENTO PARTECIPATIVO PER PROMOZIONE E SCAMBI CULTURALI

Art. 10

Tipologia e modalità di intervento partecipativo

1. L'Amministrazione Comunale promuove su parere della Commissione di cui all'art. 5 con proprio intervento finanziario la partecipazione di artisti e gruppi locali a concorsi o manifestazioni nazionali ed internazionali di particolare rilevanza artistico-culturale, che prevedano anche scambi culturali con altre strutture pubbliche o private di città italiane e straniere.
2. L'intervento dell'Amministrazione consisterà nella copertura dei costi di trasporto e alloggio per il periodo della partecipazione alla manifestazione entro un importo massimo di € 8.000,00.
3. L'istanza dovrà essere presentata entro 90 giorni dall'inizio della manifestazione secondo le indicazioni di cui all'art. 6.

Alla liquidazione ed al pagamento si procederà secondo le disposizioni dell'art. 7.